



N. 2085-A

Relazione orale

Relatori Luigi MARINO e TOMASELLI

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 5 agosto 2016

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

presentato dal Ministro dello sviluppo economico

di concerto con il Ministro della salute

con il Ministro dell'economia e delle finanze

e con il Ministro della giustizia

(V. Stampato Camera n. 3012)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 ottobre 2015*

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	9
– della 3 ^a Commissione permanente	»	13
– della 5 ^a Commissione permanente	»	14
– della 6 ^a Commissione permanente	»	26
– della 7 ^a Commissione permanente	»	28
– della 8 ^a Commissione permanente	»	31
– della 11 ^a Commissione permanente	»	33
– della 12 ^a Commissione permanente	»	34
– della 13 ^a Commissione permanente	»	37
– della 14 ^a Commissione permanente	»	40
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	44
Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	46

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

2 febbraio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando l'opportunità che, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, volto a fissare criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, sia previsto il previo coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

Si segnala inoltre, in riferimento all'articolo 44, che le disposizioni ivi previste, nell'introdurre modifiche alla disciplina delle società a responsabilità limitata semplificata, prevedono la soppressione dell'obbligatorietà del controllo notarile sui relativi atti di costituzione. Tale modifica è suscettibile di presentare possibili profili di incompatibilità con la direttiva 2009/101/CE, che prevede – a garanzia dell'interesse dei soci e dei terzi – un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, degli atti costitutivi o, in alternativa, la forma dell'atto pubblico.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 16, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: PALERMO)

su emendamenti

10 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 40, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 18.0.1 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'apportare modifiche frammentarie ad atti non

aventi forza di legge, appare incongrua in riferimento al corretto rapporto tra fonti del diritto;

sugli emendamenti 22.8, 22.9 e 22.10 parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le parole: «ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata», dal momento che la disposizione, oltre a presentare carattere ultroneo, reca un principio non riconducibile ai criteri generali di risoluzione delle antinomie normative;

sull'emendamento 33.0.6 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista contiene una delega legislativa priva di principi e criteri direttivi;

sull'emendamento 36.0.2 parere non ostativo, a condizione che – in sede di adozione del decreto ministeriale in tema di salute e sicurezza in strutture campeggistiche o ricettive all'aperto – sia previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia normativa riconosciuta in materia alle regioni e agli enti locali;

sull'emendamento 37.0.8 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista reca una delega con criteri direttivi autoapplicativi e di particolare dettaglio in una materia – quale l'agricoltura – riconducibile alla competenza legislativa delle regioni;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: PALERMO)

su emendamenti

16 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 41 a 52, nonché le riformulazioni trasmesse, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 45.44 parere non ostativo, segnalando la necessità che, ai fini della semplificazione amministrativa nelle procedure di esportazione delle armi, siano individuati in modo rigoroso i relativi criteri, considerando i profili sensibili della materia sulla quale incide la disposizione;

sull'emendamento 46.4 parere non ostativo, a condizione che, in sede di adozione dei decreti legislativi volti a riorganizzare il sistema normativo fiscale e contributivo previdenziale delle attività professionali, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, nel rispetto delle competenze riconosciute in materia alle regioni;

sugli emendamenti 48.96, 48.0.7 e 48.0.8 parere non ostativo, invitando a valutare se – ai fini dell'assegnazione di sedi farmaceutiche – sia da considerare sufficiente il requisito della laurea o non sia piuttosto necessaria l'acquisizione del relativo titolo professionale;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: TORRISI)

su ulteriori emendamenti

23 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: PALERMO)

su ulteriore emendamento

1° marzo 2016

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 47.0.9 (testo 2), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: PALERMO)

su ulteriori emendamenti

8 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: COLLINA)

su ulteriori emendamenti

15 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza i seguenti pareri:

sul subemendamento 30.100/4 parere non ostativo, a condizione che siano soppressi i numeri 1) e 3), in quanto le modifiche ivi previste sono dirette impropriamente a conferire carattere vincolante ai pareri delle commissioni parlamentari competenti;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: PALERMO)

su ulteriori emendamenti

22 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: COLLINA)

su ulteriori emendamenti

30 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: COLLINA)

su ulteriori emendamenti

5 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: PALERMO)

su ulteriore emendamento

3 maggio 2016

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 37.0.6 (testo 4), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: COCIANCICH)

su ulteriori emendamenti

21 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: PALERMO)

su ulteriori emendamenti

28 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 34.0.300/3 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel vietare ai comuni la possibilità di cedere la proprietà di reti e impianti per la distribuzione del gas, appare lesivo dell'autonomia degli enti locali in merito alla piena disponibilità del proprio patrimonio;

sull'emendamento 52.0.500/2 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista altera il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo; inoltre la norma è strutturata impropriamente sul modello della delega legislativa, in quanto resta la previsione espressa di principi e criteri direttivi;

sull'emendamento 52.0.500/17 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre una liberalizzazione generale per la costruzione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, appare lesiva delle competenze degli enti locali, con particolare riguardo alla materia urbanistica e ambientale;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: COCIANCICH)

su ulteriori emendamenti

12 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: COCIANCICH)

su ulteriori emendamenti

19 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 52.0.500(testo 2)/2 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista altera il corretto assetto delle fonti legislative di rango primario, dal momento che la facoltà di presentare disegni di legge alle Camere rientra nella autonoma disponibilità del Governo, in quanto prerogativa costituzionale e non può quindi essere oggetto di un obbligo legislativo, inoltre, la norma è strutturata impropriamente sul modello della delega legislativa in quanto resta la previsione espressa di principi e criteri direttivi;

sull'emendamento 52.0.500(testo 2)/17 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, nel disporre una liberalizzazione generale per la costruzione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di veicoli a trazione elettrica, appare lesiva delle competenze degli enti locali, con particolare riguardo alla materia urbanistica e ambientale;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: PALERMO)

su ulteriori emendamenti

26 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: ALBERTINI)

sul disegno di legge

22 dicembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,
premessò che:

l'articolo 6, comma 1, introduce nell'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, i commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*. Il comma *3-bis* stabilisce, in particolare, che in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 del medesimo codice o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall'impresa di assicurazione. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. Al riguardo si osserva che la previsione di inammissibilità della prova testimoniale, di cui al richiamato comma *3-bis*, appare chiaramente lesiva del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione. Il successivo comma *3-quater* stabilisce invece che «nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi no-

minativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare». A tal proposito si rileva che il comma 3-*quater* impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare le modalità con cui effettuare la predetta verifica. In base a tale formulazione si impone al giudice una condotta che lo espone al rischio di illecito disciplinare per violazione di legge in caso di inosservanza della condotta medesima. Si potrebbe quindi riformulare la disposizione in modo da attribuire alla compagnia di assicurazione, avvalendosi della banca dati dell'IVASS, il compito di segnalare al giudice la situazione circa le testimonianze rese dallo stesso soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica; inoltre si può valutare se rendere accessibile la banca dati dell'IVASS anche alle parti del processo civile oltreché alle assicurazioni;

l'articolo 8 individua una nuova disciplina del danno non patrimoniale inserendola nel codice delle assicurazioni private, apportando delle modifiche agli articoli 138 e 139 che disciplinano il danno non patrimoniale, rispettivamente, per lesioni di non lieve entità e di lieve entità, introducendo così diversi criteri di determinazione del danno in base alle circostanze da cui derivi. In particolare nella disposizione in esame si prevede che l'ammontare complessivo del risarcimento sia esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche (comma 4 del nuovo articolo 138 per le lesioni macropermanenti e ultimo periodo del comma 3 del nuovo articolo 139 per le lesioni di lieve entità). Ebbene tali previsioni, introducendo un criterio automatico di liquidazione del danno non patrimoniale – che, come è noto, è un'unica fattispecie di danno risarcibile *ex* articolo 2059 del codice civile e quindi comprensiva non soltanto del cosiddetto «danno morale soggettivo», ma anche del cosiddetto «danno biologico» e del cosiddetto «danno esistenziale» – appaiono chiaramente in contrasto con l'esigenza di applicare criteri di valutazione equitativa del danno, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, secondo un margine di apprezzamento che tenga conto delle eventuali conseguenze peculiari del caso concreto e che quindi sia scevro da automatismi risarcitori rigorosamente predeterminati *ex ante*, onde consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cosiddetta personalizzazione del danno. Tale esigenza assume indubbio rilievo costituzionale in quanto finalizzata a garantire diritti inviolabili della persona umana suscettibili di protezione alla luce dell'articolo 2 della Costituzione, nonché in relazione all'articolo 1 della Carta di Nizza, contenuta nel trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 130. (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., sezioni unite, n. 26972/2008; Cass. civ., sez. III, n. 16788/2015; Cass. civ., sez. III, n. 5770/2010);

l'articolo 41, comma 1, lettera *b*), detta una nuova disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, introducendo nella legge forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247), l'articolo 4-*bis* che introduce quindi una nuova disciplina in materia che era stata oggetto della delega prevista dall'articolo 5 della predetta legge. La delega è scaduta senza essere esercitata e la disposizione in esame abroga il citato articolo 5 della legge forense. Tuttavia la disposizione in esame non pone precisi limiti soggettivi per la partecipazione alle società professionali, quantunque nel corso dell'esame parlamentare presso la Camera dei deputati sia stata corretta nel senso di prevedere, con riferimento alle società di capitali, che i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. Va inoltre rilevato che l'intervento sulla materia in esame potrebbe altresì porre l'esigenza di valutare eventuali interventi di coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 4 della legge n. 247 del 2012 (associazioni tra avvocati e multidisciplinari);

l'articolo 44 modifica l'articolo 2643-*bis* del codice civile, prevedendo che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata semplificata, che attualmente viene redatto in forma notarile possa essere stipulato a mezzo di scrittura privata non autenticata. La disposizione testé richiamata si pone in contrasto con il principio della legalità e della certezza giuridica, richiamati più volte dalla normativa europea (cfr. articolo 11 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che prevede che in tutti gli Stati membri in cui la legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo, lo statuto delle società e le loro modifiche debbano rivestire la forma dell'atto pubblico); le disposizioni di cui all'articolo 44 si prestano, inoltre, ad essere utilizzate come facile strumento di elusione della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, in quanto in un siffatto sistema, che prevede che la scrittura privata sia trasmessa al registro delle imprese con comunicazione unica da parte degli stessi amministratori della società, non è assicurata alcuna certezza né in ordine all'effettiva identità di coloro che sottoscrivono la scrittura, né di chi procede alla trasmissione dei dati;

le previsioni dell'articolo 45 – che prevedono per talune categorie di atti societari, fra i quali gli atti di cessione di quote di s.r.l. e gli atti costitutivi e modificativi delle società semplici, la possibilità di utilizzare l'atto sottoscritto digitalmente ad opera delle parti, ovvero di avvalersi dell'ausilio di intermediari che possono essere oltretutto professionisti, agenzie d'affari, associazioni datoriali o sindacali – implicano le medesime problematiche sottese all'articolo 44. Infatti, in ragione della mancanza di controlli sull'identità e sulla capacità giuridica e di agire delle parti, nonché sulla legittimità degli atti, in settori come quello delle società di persone e del trasferimento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata, sussistono gli stessi identici profili di criticità, sul

piano dell'ordine pubblico, già illustrati con riferimento alla necessità dell'atto pubblico per la costituzione delle società a responsabilità limitata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 6:

1.1) il comma 3-*bis* sia soppresso;

1.2) il primo periodo del capoverso «3-*quater*» sia sostituito con il seguente: «Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni»;

2) sia soppresso l'articolo 8 ovvero, in via subordinata, siano comunque soppressi il comma 4 dell'articolo 138 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, come introdotti dal medesimo articolo 8;

3) sia modificato l'articolo 41 prevedendo la riapertura dei termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 247 del 2012;

4) sia soppresso l'articolo 44;

5) sia soppresso l'articolo 45.

PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: SANGALLI)

sul disegno di legge

3 dicembre 2015

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge,

apprezzato l'obiettivo complessivo del provvedimento, finalizzato alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

considerate le varie obiezioni sull'ipotesi, introdotta dall'articolo 42, comma 3, che i notai possano esercitare le proprie funzioni all'estero nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari;

considerato che l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dispone che le funzioni notarili all'estero siano esercitate dal capo dell'Ufficio consolare, secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge, e che tale norma di diritto interno discende espressamente da disposizioni di diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;

considerato che l'esercizio di funzioni pubbliche all'estero è regolato anche da norme dello Stato territoriale presso il quale sono stabilite le rappresentanze diplomatico-consolari;

tenuto infine conto delle possibili controversie che l'esercizio di funzioni notarili da parte di personale non dipendente presso gli Uffici diplomatico-consolari potrebbe determinare con le autorità statali estere presso le quali le strutture consolari e diplomatiche sono accreditate;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

che venga soppressa la norma (contenuta all'articolo 42, comma 3, lettera *b*), ultimo periodo) che prevede l'esercizio delle funzioni dei notai presso gli Uffici delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari all'estero.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

sul disegno di legge e su emendamenti

3 febbraio 2016

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, nel presupposto che:

le amministrazioni pubbliche interessate siano in grado di effettuare l'integrazione dell'archivio informatico antifrode dell'IVASS con il casellario giudiziale e con le ulteriori banche dati indicate nell'articolo 14, comma 5, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

il trattamento tributario dell'anticipo delle prestazioni pensionistiche complementari nel caso di cessazione dell'attività previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *a*), non produca effetti negativi per la finanza pubblica;

l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico possa svolgere il monitoraggio previsto dall'articolo 30 avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'attività professionale svolta dai soci delle associazioni tra avvocati secondo le modalità previste dall'articolo 41 non comporti oneri per la finanza pubblica;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 22 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 6.0.1, mentre il parere non ostativo sulla proposta 7.0.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 10.

Resta sospeso il parere sulle proposte riferite agli articoli da 11 alla fine e sugli ulteriori emendamenti e loro riformulazioni trasmessi successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti

3 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 18.12 e 18.0.1, nonché sulla successiva proposta 20.0.1 limitatamente alle parole: «cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione».

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 20.6.

Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.0.8 e 11.0.9 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte riferite agli articoli da 11 a 15 e da 18 a 21, mentre rimane sospeso su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16, nonché su quelli riferiti a partire dall'articolo 22 al termine e sugli ulteriori emendamenti e loro riformulazioni trasmessi successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su un emendamento

4 febbraio 2016

La Commissione, esaminato l'emendamento 4.12 (testo 2) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Il parere rimane sospeso sui restanti emendamenti non ancora esaminati.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

sul disegno di legge

10 febbraio 2016

La Commissione, ad integrazione del proprio precedente parere sul testo del disegno di legge, espresso in data 3 febbraio 2016, esprime al-

tresì le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rispetto al testo:

che all'articolo 15, comma 4, le parole: «sono devoluti» siano sostituite dalle seguenti: «sono versati»;

che all'articolo 34, il comma 5 sia sostituito dal seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti

10 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.1, 16.5, 16.8, 16.10, 16.25, 16.29, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.12, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.9, 16.19, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.14, 22.7, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.0.1 e 22.0.3.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 16.11, 16.12, 16.13, 16.14 e 16.0.11.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 16, 22 e 23, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 24 al termine nonché su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016, ad eccezione dell'emendamento 14.0.2 (testo 2), sul quale il parere è di nulla osta.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti

10 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 24.0.2, 24.0.3, 25.15, 25.17, 25.0.1, 30.1, 30.2, 32.7, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3 e 33.0.4.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.24, 29.7 e 29.0.1.

Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria all'emendamento 28.1.

Il parere è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 31.2, all'inserimento, al comma 2, in fine, delle seguenti parole: «e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 33, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 34 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti

11 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 34.0.10, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9, 34.0.11, 34.0.12, 34.0.13, 34.0.14, 34.0.15, 34.0.16, 34.0.17, 34.0.18, 34.0.19, 34.0.20, 34.0.21, 37.0.5, 37.1, 37.2, 37.3, 37.13, 37.14, 37.15, 37.16, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.6 e 37.0.8.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 34 a 39, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, su quelli riferiti agli articoli da 40 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti

24 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 40.0.1, 40.0.5 e 40.0.6.

Il parere non ostativo sull'emendamento 41.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è altresì di nulla osta sulle proposte 40.0.3 e 40.0.4, con la seguente osservazione: l'onere ascritto alla norma appare sovrastimato, così come la corrispondente copertura finanziaria.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 40 a 42, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, su quelli riferiti agli articoli da 43 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti

24 febbraio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 43.0.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 43.0.7, 43.0.13, 43.0.14, 43.0.15, 43.0.16, 43.0.17, 43.0.18, 43.0.19, 43.0.20, 43.0.21, 46.4, 46.19, 46.20, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.25, 46.0.1, 47.0.7, 47.0.10, 47.0.11 e 47.0.9.

Sugli emendamenti 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che gli oneri derivanti dalla disposizione siano interamente coperti dai diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte.

Sull'emendamento 45.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: «6. Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione dei corsi di cui al comma 1, lettera a), sono integralmente coperti dalle tasse di iscrizione dei partecipanti ai corsi medesimi».

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 43 a 46, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4, sui restanti emendamenti relativi all'articolo 47, su quelli riferiti agli articoli da 48 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: TONINI)

su emendamenti

1° marzo 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 47.19, 48.4, 48.79, 48.95, 48.49, 48.6, 48.72, 48.76, 48.77, 48.96, 48.0.3, 48.0.5, 48.0.6, 48.0.7, 48.0.8, 48.0.18, 48.0.19, 49.0.1, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.6, 49.0.7, 49.0.8, 49.0.9, 49.0.10, 51.0.1, 52.0.61, 52.0.62, 52.0.63, 52.8, 52.11, 52.0.41, 52.0.47, 52.0.67, 52.0.10, 52.0.11, 52.0.25, 52.0.28, 52.0.29, 52.0.30, 52.0.31, 52.0.32, 52.0.33, 52.0.34, 52.0.51 e 52.0.52.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 52.0.58, 52.0.59, 52.0.60 e 52.0.66.

Sull'emendamento 48.45 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere sull'emendamento 50.0.7 è di nulla osta, con la seguente osservazione: l'emendamento introduce una norma che risulta già presente nell'ordinamento in termini analoghi.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 47 al termine, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.

(Estensore: TONINI)

su emendamenti

2 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.2 (testo 2), 16.6 (testo 2), 16.9 (testo 2), 16.19 (testo 2) e 16.25 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.5 (testo 2), con la seguente osservazione: la proposta potrebbe determinare un peggioramento della posizione previdenziale individuale, con particolare riferimento alle garanzie finora offerte dalla previdenza integrativa.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le restanti riformulazioni e nuove proposte.

(Estensore: TONINI)

su emendamenti

2 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.0.1 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 22.6 (testo 2), 34.0.18 (testo 3), 40.0.20 (testo 2), 47.0.9 (testo 2) e 52.0.31 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.2 (testo 2) e 34.0.18 (testo 2).

Il parere sull'emendamento 40.0.1 (testo 2) è di nulla osta, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «, mediante utilizzo delle risorse stanziare annualmente nel proprio bilancio per finalità informatiche».

A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull'emendamento 28.2 è di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta su tutte le restanti riformulazioni pervenute fino alla data del 29 febbraio 2016, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 36.0.3 e 36.0.4 e su tutte le restanti riformulazioni e nuove proposte trasmesse successivamente.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti

30 marzo 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 48.72 (testo 2), 49.0.3 (testo 2), 49.0.5 (testo 2), 49.0.7 (testo 2), 28.100/6, 36.100, 36.0.3 e 36.0.4.

Sull'emendamento 3.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 4, del seguente: «4-bis. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte

nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Sul subemendamento 28.100/2 il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «GSE S.p.A.», delle seguenti: «, che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate».

Il parere è di nulla osta sulle proposte 37.0.3 (testo 3), 52.11 (testo 2), 29.5 (testo 2), 52.0.46 (testo 2), 28.100, 30.100 e relativi subemendamenti, e 52.0.200 e relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti riferiti alla proposta 28.100.

Il parere è, altresì, di nulla osta su tutte le restanti proposte trasmesse fino al 16 marzo 2016.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 46.4 (testo 2), 52.0.100 e relativi subemendamenti, sui subemendamenti riferiti alla proposta 36.100, nonché su tutte le proposte inviate a partire dal 17 marzo 2016.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti

24 maggio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 52.0.300.

Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 19.0.100, e relativi subemendamenti, 34.200, 34.0.100 e 40.0.100.

Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamento e a rettifica di precedente parere espresso su emendamenti

26 maggio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, a revisione del parere precedentemente reso, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 33.0.2 e 33.0.3.

Il parere è altresì non ostativo sull'emendamento 42.100.

Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti

7 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 42.2000, 48.79 (testo 2), 34.0.100/15, 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19, 34.0.100/20, 34.0.100/22, 42.1000/1 e 47.0.100/14.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 47.0.100/1, 47.0.100/3, 47.0.100/7, 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10, 47.0.100/11, 47.0.100/12, 47.0.100/13, 28.100/6 (testo 2) e 28.100/6 (testo 3).

Sull'emendamento 37.0.6 (testo 4) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 2.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 33.0.100 e dei relativi subemendamenti, nonché delle proposte 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), sui quali il parere è sospeso.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti

8 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 33.0.100/1, 33.0.100/17 e 33.0.100/18.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 33.0.100/2.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione che sugli emendamenti 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), sui quali il parere è sospeso.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamento e a rettifica di precedente parere espresso su emendamento

8 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti 33.0.1, 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2).

Sulla proposta 33.0.1, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime parere di nulla osta.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti

6 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 52.0.400, 52.0.400/3, 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13, 52.0.400/19, 52.0.100 (testo 2), 52.0.100 (testo 2)/1, 34.0.300/7, 48.100/28, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13, 52.0.500/17 e 52.0.500.

Sull'emendamento 48.79 (testo 3) (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 5, delle parole: «a decorrere dal 2016» con le seguenti: «a decorrere dal 2017» e all'inserimento, in fine, del seguente comma: «6. A decorrere dall'anno 2017, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato di 9.206.178,29 euro».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 34.0.200 e del relativo subemendamento 34.0.200/1, 36.100 (testo 2), 37.0.100 e 40.0.100 (testo 2) e relativi subemendamenti, sulle quali il parere è sospeso.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

su emendamenti e a rettifica di precedente parere espresso su emendamento

12 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 40.0.100 (testo 2), 34.0.300/2 (testo 2), limitatamente alla lettera *b*), e 36.100 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 34.0.200, 34.0.200/1 e 37.0.100, nonché sui subemendamenti all'emendamento 40.0.100 (testo 2).

A revisione del parere precedentemente espresso, la Commissione esprime altresì parere non ostativo sull'emendamento 42.2000.

(Estensore: TONINI)

su ulteriori emendamenti

27 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 40.0.100 (testo 3), e sui relativi subemendamenti 40.0.100 (testo 3)/1, 40.0.100 (testo 3)/2, 40.0.100 (testo 3)/3, 40.0.100 (testo 3)/4, 40.0.100 (testo 3)/5, 40.0.100 (testo 3)/6, 40.0.100 (testo 3)/7, 40.0.100 (testo 3)/8, 40.0.100 (testo 3)/9, 40.0.100 (testo 3)/10, 40.0.100 (testo 3)/11, 40.0.100 (testo 3)/12, 40.0.100 (testo 3)/13, 40.0.100 (testo 3)/14, 40.0.100 (testo 3)/16, 40.0.100 (testo 3)/17, 40.0.100 (testo 3)/23, 40.0.100 (testo 3)/25, nonché sull'emendamento 50.0.100.

Il parere è non ostativo sulle proposte 34.0.300/2 (testo 3), 36.100 (testo 3), 52.0.400 (testo 2) e sui relativi subemendamenti, nonché sui restanti subemendamenti alla proposta 40.0.100 (testo 3).

A revisione del parere precedentemente espresso sull'emendamento 34.0.3, esprime parere di nulla osta.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 52.0.500 (testo 2) e relativi subemendamenti, 3.100/200 e relativi subemendamenti, sul subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), nonché sulla proposta 52.0.100 (testo 3) e relativi subemendamenti.

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

**su ulteriori emendamenti e a rettifica di precedente parere espresso
su emendamenti**

28 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulla proposta 52.0.100 (testo 3)/2.

Il parere sul subemendamento 3.100/200 è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento nel testo base della condizione recata nel parere del 30 marzo scorso.

A revisione del parere precedentemente espresso sugli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, esprime parere di nulla osta.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.

PARERE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: CHIAVAROLI)

sul disegno di legge

15 dicembre 2015

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, premesso che:

lo strumento legislativo annuale di disciplina di diversificati settori economici ai fini di incrementare o introdurre elementi di concorrenza tra gli operatori economici costituisce un valido e condivisibile approccio per definire una regolamentazione di contesto adeguata a sostenere la ripresa, ma anche a creare condizioni strutturali di efficienza e competitività del tessuto economico nazionale;

il disegno di legge reca disposizioni in materia di costituzione delle società a responsabilità limitata in forma semplificata, prevedendo agli articoli 44 e 45 norme di semplificazione in tema di redazione e conservazione dell'atto costitutivo;

in particolare l'articolo 44, recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, al comma 2 affida al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'adempimento degli obblighi in tema di normativa anticiclaggio – di cui al titolo II del decreto legislativo n. 231 del 2007: adeguata verifica, registrazione ed eventuale segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti – riguardo gli atti di iscrizione al registro delle imprese delle s.r.l. semplificate redatti per scrittura privata;

in particolare l'articolo 45 reca disposizioni per la sottoscrizione digitale di tali atti;

considerato che:

l'interesse generale della tutela della concorrenza può essere in contrasto con altri interessi meritevoli di tutela, come il regime dei controlli a vari fini e a vario titolo su determinate attività economiche;

l'obiettivo di semplificare le procedure relative agli atti di costituzione delle società a responsabilità limitate in forma semplificata, pur condivisibile in linea teorica, rischia di avere effetti sul grado e sulla qualità dei controlli sia di natura fiscale che di contrasto del riciclaggio, che

la disciplina vigente consente per la forma pubblica dell'atto e per l'individuazione certa del soggetto obbligato a compiere tali controlli;

ritenuto prevalente l'aspetto di controllo e di piena efficacia delle misure di contrasto a comportamenti evasivi o di riciclaggio, con particolare riferimento alla esigenza di controllo sull'identità dei soci, sulla provenienza dei capitali, nonché sulle operazioni di trasferimento delle partecipazioni in s.r.l., e giudicato essenziale attenersi in tale materia alla disciplina dell'Unione europea, con riferimento specifico all'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE sugli obblighi di controllo attraverso la forma di atto pubblico,

esprime parere favorevole a condizione di sopprimere gli articoli 44 e 45.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: MARCUCCI)

sul disegno di legge

15 dicembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge e valutate positivamente le disposizioni di competenza;

premessò che il disegno di legge interviene in alcuni dei settori indicati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS 1137 – proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014 - del luglio 2014. In particolare, il testo iniziale del Governo conteneva misure per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l’energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica;

considerato che, in sede di esame in prima lettura, la Camera dei deputati ha attinto anche ad alcuni degli altri profili affrontati nella segnalazione AS 1137 del luglio 2014, con la quale da parte dell’Autorità erano stati sollecitati ulteriori interventi per favorire la concorrenza in diversi settori, che sinteticamente si richiamano: energia con riferimento alle infrastrutture energetiche, alle concessioni di grande derivazione idroelettrica e alla distribuzione del gas naturale; distribuzione dei carburanti; editoria; compenso per la riproduzione privata; rifiuti; servizi pubblici locali; società pubbliche partecipate dagli enti locali; trasporto pubblico locale; trasporto pubblico non di linea; trasporto ferroviario, settore aeroportuale, settore portuale, settore farmaceutico, con riferimento alle procedure di registrazione dei medicinali generici alla scadenza del brevetto del medicinale originatore («*patent linkage*») e al sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco; settore della sanità; alle professioni, con riguardo ad alcuni specifici rilievi riguardanti la legge di riforma della professione forense e la disciplina della legge professionale notarile;

con riferimento alle disposizioni di interesse della Commissione, rilevato che:

l'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, che si aggiungono alla disciplina già vigente in materia. A tal fine, inserisce due commi nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004;

in particolare, il nuovo comma *2-bis* stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio – adotta i provvedimenti necessari a eliminare o impedire fenomeni distorsivi della concorrenza derivanti dalla sussistenza di una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica in capo ad un unico soggetto, anche in una sola delle dodici città capozona della medesima distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona). La fattispecie include il caso in cui il soggetto – che può essere anche una agenzia territoriale mono o plurimandataria – detenga indirettamente una posizione dominante nel settore. Il comma, infine, specifica che il riferimento è, in particolare, ai soggetti che operano contestualmente anche in altri settori, specificatamente individuati: in produzione; programmazione; esercizio; edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici;

il nuovo comma *2-ter* stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica. Tali disposizioni si aggiungono a quanto già previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 26 citato, che prevedono l'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le operazioni di concentrazione attraverso cui si venga a detenere o controllare, direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge n. 287 del 1990, valutando nell'esercizio del proprio potere discrezionale i casi in cui detta operazione sia da vietare. Sull'argomento si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'esito delle risultanze dell'indagine conoscitiva nel settore cinematografico, deliberata in data 25 novembre 1992, aveva evidenziato (provvedimento n. 2335) che le operazioni di concentrazione che avevano avuto luogo nel settore della distribuzione del prodotto cinematografico erano risultate in larga misura sottratte al controllo preventivo esercitato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del richiamato articolo 16 della legge n. 287 del 1990, e che a tale situazione aveva posto solo parziale rimedio il decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, (il cui articolo 13 era di contenuto analogo a quanto dispone attualmente

l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004). Il predetto provvedimento auspicava, dunque, un riesame della normativa in materia;

il mercato della distribuzione cinematografica si trova, in Italia, in una situazione di particolare criticità relativamente alle posizioni dominanti, come è emerso già nel 2007 durante una audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato presso la Commissione del Senato;

i dati riportati mostravano come circa il 70 per cento del mercato della distribuzione fosse concentrato nelle mani di cinque grandi aziende. Ancora oggi quindi il peso dei maggiori gruppi è largamente maggioritario;

tale condizione di fatto produce un effetto negativo sulle scelte dei consumatori, provocando un calo della distribuzione nelle sale delle pellicole prodotte in modo indipendente, in particolare per firma d'autore e per giovani registi. L'effetto nel Paese è quindi quello di una mancanza di supporto al cinema indipendente;

la norma di cui all'articolo 20 del presente disegno di legge, nel contrastare l'esistenza di una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, appare positiva soprattutto nei riguardi del mercato delle produzioni nazionali, poiché incide «con particolare riferimento» sui processi di integrazione verticale;

tale previsione, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente a garantire un equo accesso al mercato della distribuzione cinematografica;

l'articolo 22 reca misure per favorire i pagamenti digitali, introducendo la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012. La norma ha l'obiettivo di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento;

tutto ciò premesso esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a integrare l'articolo 20 con un emendamento aggiuntivo, che consenta di contrastare l'attuale situazione di criticità relativamente alle posizioni dominanti nel mercato della distribuzione cinematografica e di garantire una quota dello stesso al cinema indipendente, d'autore e di innovazione al fine di estendere le opportunità anche ai giovani che operano in tale contesto e che si accostano alla regia e alle produzioni.

PARERE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: CARDINALI)

sul disegno di legge

25 novembre 2015

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge,

valutato in maniera positiva il complesso del provvedimento e la finalità di aprire alla concorrenza una serie di settori di grande rilevanza per la vita dei cittadini, nei quali persistono purtroppo ancora situazioni di tipo oligopolistico o monopolistico, di tipo sia pubblico che privato;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 3 e alle norme che attribuiscono piena prova alle risultanze della scatola nera e di altri dispositivi elettronici montati a bordo dei veicoli nei procedimenti civili relativi agli incidenti stradali, si evidenzia la necessità che tale valore probatorio sia esteso anche ai procedimenti penali e amministrativi relativi agli stessi incidenti, onde evitare palesi incongruenze;

sempre in relazione all'articolo 3, si sottolinea l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena ed effettiva libertà degli assicurati di scegliere imprese di autoriparazione di propria fiducia per la riparazione del veicolo danneggiato;

a tal fine, in relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3, si raccomanda che le linee guida per la definizione delle riparazioni eseguite «a regola d'arte» – che sembrano costituire condizione essenziale ai fini della risarcibilità del danno da parte delle compagnie assicurative – siano fissate, a esito del confronto tra le varie associazioni di categoria previsto dalla norma, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili e che siano altresì recepite in atti ufficiali da parte del Ministero dello sviluppo economico;

in termini generali, si auspica una maggiore ed effettiva apertura alla concorrenza del settore assicurativo, superando vecchie logiche, a beneficio degli assicurati e anche ai fini di una più efficace prevenzione degli incidenti stradali;

con riferimento alle varie norme del disegno di legge che intervengono in materie correlate al codice della strada, si raccomanda un at-

tento coordinamento tra le novità legislative inserite e la normativa vigente, al fine di prevenire possibili incongruenze e difficoltà interpretative o applicative;

in relazione al settore trasportistico, appare comunque opportuno un coinvolgimento, nella definizione degli aspetti attinenti alla liberalizzazione dei mercati, anche dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in ragione delle specifiche competenze ad essa attribuite;

in merito alle disposizioni degli articoli 18 e seguenti, che intervengono nei rapporti tra gli operatori di telefonia mobile e i loro clienti, si esprime una valutazione positiva, auspicando una loro rapida ed efficace attuazione tesa ad assicurare una sempre più ampia liberalizzazione del settore a beneficio dei cittadini e dei servizi di comunicazione del Paese;

relativamente all'articolo 25, nel condividere pienamente la soppressione dell'affidamento in esclusiva a Poste italiane S.p.A. dei servizi di recapito degli atti giudiziari e delle multe, si raccomanda che il nuovo regime decorra già dal 1° gennaio 2016 e non dal 10 giugno 2017, in quanto questo sarebbe funzionale ad un più rapido ed efficiente riassetto del mercato dei servizi di recapito, al momento ancora troppo frammentato tra una pluralità di operatori che non sempre garantiscono servizi di qualità adeguata;

con riguardo all'articolo 46, relativo al riconoscimento con efficacia retroattiva dei contratti stipulati tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di capitali, si segnala l'esigenza di verificare con attenzione l'impatto della norma sul relativo settore di attività, al fine di prevenire possibili fenomeni di distorsione della concorrenza ovvero di disparità di trattamento e di penalizzazione a scapito dei professionisti di ingegneria che operano in forma individuale o di società di persone;

infine, con riferimento all'articolo 51, si esprime apprezzamento per la finalità di rafforzare la tutela degli utenti del servizio del trasporto di linea, attraverso l'utilizzo della carta dei servizi; nel contempo, si auspica un sempre maggiore efficientamento e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: D'ADDA)

sul disegno di legge

15 dicembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premessi che si tratta del primo provvedimento annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, previsto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 quale strumento periodico di rimozione degli ostacoli presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi;

valutata positivamente l'eliminazione della portabilità dei fondi pensione, avvenuta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che ne evita l'assimilazione ai prodotti finanziari,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, facendo osservare alla Commissione di merito che l'integrazione tra le politiche sanitarie e quelle socio-assistenziali si deve realizzare anche attraverso la rete dedicata delle farmacie, in quanto centri di servizio convenzionati con il sistema sanitario pubblico, come tali non riconducibili a comuni imprese commerciali, per cui si dovrebbe prevedere la presenza maggioritaria nella compagine sociale delle società di capitale di farmacisti abilitati ed iscritti all'Albo, come già previsto per le società degli avvocati.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: DE BIASI)

sul disegno di legge

19 gennaio 2016

La Commissione, esaminato il disegno di legge;

considerato che l'articolo 8 introduce innovazioni in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, che potranno garantire, auspicabilmente anche nel settore sanitario, un contemperamento tra le esigenze di pieno ristoro delle vittime dei sinistri e le esigenze di razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori;

considerato che l'articolo 13, che introduce la previsione di ultrattività della copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da attività professionale, potrà avere ricadute positive, tra l'altro, per gli operatori del settore sanitario;

considerato che l'articolo 48 reca misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

considerato che l'articolo 49 dispone in ordine agli orari e ai turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

rilevato che il settore della distribuzione farmaceutica presenta peculiarità che lo differenziano nettamente dagli altri settori del mercato, rendendo necessario, in tale ambito, un supplemento di cautela della delimitazione delle misure a favore della concorrenza;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

occorre evitare che dall'applicazione dell'articolo 48, che legittima le società di capitali alla titolarità di farmacie, possano discendere effetti contrari a quelli perseguiti dal Governo. In primo luogo, sono necessarie misure intese a evitare la creazione di posizioni dominanti e condizioni di oligopolio: a tale riguardo, sarebbe opportuno mantenere un limite numerico esplicito alle farmacie acquisibili. In secondo luogo, è necessario prevedere, secondo termini e requisiti più rigorosi, che il ruolo di direzione della farmacia, e quindi di garanzia del rispetto delle norme deontologiche che presiedono alla dispensazione dei medicinali, sia affidato a un socio farmacista dotato di concreta e comprovata esperienza professio-

nale. In terzo luogo, in analogia con quanto previsto per le società di avvocati (vedi articolo 41 del disegno di legge), è necessario stabilire che le società di gestione di farmacie debbano essere iscritte a un albo speciale e debbano essere caratterizzate da una partecipazione necessariamente maggioritaria di «soci professionisti» (ossia aventi titolo per l'esercizio della professione);

particolarmente rilevante è, poi, la disciplina delle incompatibilità: al riguardo, è necessario, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 275 del 2003), stabilire che la partecipazione alle società titolari della gestione di farmacie non può essere cumulata con l'esercizio di alcuna professione abilitata alla prescrizione di medicinali (sia per uso umano che per uso animale), né con attività di produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica nel settore farmaceutico; inoltre, è necessario chiarire se la disciplina in questione, come modificata dal disegno di legge, riguardi anche la partecipazione alle società di gestione di farmacie comunali, come la richiamata giurisprudenza costituzionale parrebbe richiedere;

in relazione alla possibilità di trasferimento delle farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione, nei comuni con meno di 6.600 abitanti, è necessario il coinvolgimento nella relativa procedura degli enti locali interessati, al fine di assicurare l'equa distribuzione territoriale delle farmacie e l'accessibilità di tutti i cittadini ai servizi da queste resi;

quanto alle misure di liberalizzazione in materia di orari e di turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 49 – premesso che occorre verificare che l'obiettivo di incrementare i servizi all'utenza sia effettivamente perseguibile attraverso disposizioni di questo tipo, alla luce delle peculiarità che connotano il mercato dei farmaci – è necessario prevedere che il farmacista, allorquando intenda avvalersi della facoltà di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, debba darne preventiva comunicazione al comune e all'ordine professionale di riferimento, oltre che alla autorità sanitaria competente;

e con le seguenti osservazioni:

in linea generale, quanto alle disposizioni inerenti al settore farmaceutico, occorre tenere costantemente presenti le peculiari natura e funzione del farmaco: come evidenziato anche dalla Corte di giustizia europea, infatti, i medicinali «si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici» (sentenza 19 maggio 2009, resa in causa C-531/06);

inoltre, occorre tutelare il ruolo delle farmacie, le quali sono chiamate a rendere servizi ai cittadini e non possono in alcun caso essere trattate alla stregua di una qualsiasi altra rete distributiva di merci, considerata anche la necessità di assicurare la fornitura dei servizi in questione anche nelle aree disagiate e commercialmente poco attrattive (piccoli comuni, zone rurali);

occorre valutare, altresì, l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 48, comma 3, al fine di chiarire se la domanda di trasferimento delle farmacie soprannumerarie possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa è ammissibile e se, di conseguenza, la graduatoria regionale debba essere redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria per il trasferimento debba comunque perfezionarsi, ogni due anni, entro il termine del 31 marzo;

alla luce degli incisivi interventi recati dal disegno di legge in esame nel settore della distribuzione farmaceutica, occorrerebbe valutare anche l'opportunità di un complessivo ridisegno legislativo della *mission* delle parafarmacie;

ancora con riferimento al settore farmaceutico, appare improcrastinabile l'avvio di una rimediazione, che coinvolga i Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle modalità di commercializzazione dei farmaci equivalenti - commercializzazione che dovrebbe essere resa più tempestiva, alla scadenza del brevetto - nonché della stessa impostazione del prontuario farmaceutico, anche in vista delle ulteriori sfide che il Servizio sanitario nazionale dovrà affrontare riguardo ai farmaci innovativi.

PARERE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: MORGONI)

sul disegno di legge

3 dicembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge e valutate positivamente le disposizioni di competenza;

rilevato che:

il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015;

l'articolo 1 elenca le finalità del disegno di legge, individuandole nella rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori;

l'articolo 36, in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevede numerose innovazioni riguardanti i seguenti aspetti:

l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, ad ampliamento della banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), che opererà in modo integrato con il database dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'iscrizione all'anagrafe è obbligatoria per i titolari di autorizzazione o concessione, anche per gli impianti in sospensiva;

la riorganizzazione, tramite decreto MISE, del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti;

la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale. Contestualmente all'iscrizione all'anagrafe, infatti, i titolari degli impianti devono presentare una dichiarazione attestante che l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità (definite dalla normativa regionale e dalla norma in esame ai commi 12 e 13, che riguardano, rispettivamente, gli impianti ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati). Nel caso in cui l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità, il titolare può impegnarsi all'adeguamento, da completare entro un anno. Se invece non si impegna all'adeguamento, deve cessare l'attività di ven-

dita entro 9 mesi e procedere allo smantellamento. La norma dettaglia inoltre le procedure e le sanzioni da porre in essere nei casi in cui l'impianto sia incompatibile ma il titolare non cessi l'attività di vendita, nei casi di mancato invio della dichiarazione e nei casi in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto dichiarato compatibile;

le procedure di dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni. In tali casi, sono previste procedure semplificate di dismissione, che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, se necessario a causa di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali (in caso di contaminazione si rinvia al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, con cui, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto codice dell'ambiente, sono stati dettati i criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti). La rimozione delle strutture interrato dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti in caso di riutilizzo dell'area;

l'articolo 37 modifica in più punti la disciplina (articolo 221, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni) relativa alle modalità da seguire, da parte dei produttori di imballaggi, per il riconoscimento del sistema autonomo alternativo all'adesione al consorzio nazionale imballaggi (CONAI) o a uno dei cosiddetti consorzi di filiera costituiti per ognuno dei materiali di imballaggio. In particolare, viene sospeso l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale CONAI a seguito del riconoscimento del progetto di istituzione del sistema autonomo e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema (lettere *a*) e *b*) del comma 1). La normativa attualmente vigente prevede invece che l'obbligo continui a valere sino all'effettivo accertamento del funzionamento del «sistema autonomo». Si provvede, inoltre, ad escludere il CONAI dalla procedura di riconoscimento dei cosiddetti sistemi autonomi affidando le relative competenze all'ISPRA (lettera *c*) del comma 1). Il comma 2 reca una disposizione di invarianza finanziaria;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con particolare riferimento all'articolo 36, commi 12 e 13 - i quali individuano i casi di incompatibilità degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano rispettivamente all'interno e all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del cosiddetto codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - occorre che la finalità di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti sia attuata tenendo nella dovuta considerazione le esigenze dei territori marginali, quali le aree montane o scarsamente antropizzate, al fine di evitare che, nei predetti territori, risulti per

i consumatori eccessivamente difficoltoso e oneroso provvedere all'approvvigionamento di carburante, vanificando così l'obiettivo di garantire la tutela dei consumatori, di cui all'articolo 1 del disegno di legge;

con riferimento all'articolo 37, occorre procedere allo stralcio delle disposizioni ivi previste ed all'inserimento delle medesime all'interno di una normativa organica, in conformità con l'impegno assunto dal Governo nella seduta della Commissione ambiente n. 126 dell'11 marzo 2015, all'atto della richiesta alla Commissione – accolta dalla Commissione medesima – di proporre all'Assemblea lo stralcio, tra l'altro, dell'articolo 21 del disegno di legge atto Senato n. 1676 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», il quale prevedeva, nel testo iniziale sottoposto all'esame della Commissione, diverse modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione degli imballaggi.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: COCIANCHIC)

sul disegno di legge

25 novembre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che esso è il primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, presentato dal Governo ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che esso – anche tenendo conto delle segnalazioni trasmesse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato – reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza (articolo 1);

rilevato che, nella raccomandazione specifica per Paese del 14 luglio 2015 (2015/C 272/16), si invita l'Italia ad «adottare misure finalizzate a favorire la concorrenza in tutti i settori contemplati dal diritto della concorrenza e intervenire in modo deciso sulla rimozione degli ostacoli che ancora permangono»; in particolare, si afferma che «permangono ostacoli rilevanti in taluni settori nell'ambito di applicazione della legge (servizi giuridici e farmacie), nonché in altri settori tra cui i servizi pubblici locali, i porti e gli aeroporti, le banche e la sanità»;

rilevato che il documento di lavoro SWD(2015) 31 final/2, del 18 marzo 2015, relativo alla «Relazione per Paese sull'Italia 2015 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici», prende in considerazione il disegno di legge, messo a punto dal Governo nel febbraio 2015, sottolineando che «Si tratta di un passo importante che può mettere in moto un meccanismo positivo, nell'ambito del quale gli ostacoli regolamentari alla concorrenza vengono periodicamente esaminati e rimossi». Il documento rileva che le misure previste «sono particolarmente incisive nel settore assicurativo, dove sono intese a combattere le frodi, aumentare i casi in cui le imprese di assicurazione devono praticare sconti a condizioni specifiche e rafforzare la trasparenza e la comparazione delle offerte. Nel settore delle telecomunicazioni, vengono adottate misure positive per favorire il cambio

di fornitore di servizi anche tramite maggiore trasparenza sulle condizioni e le penali. Il disegno di legge completa quasi del tutto la liberalizzazione nella distribuzione dei carburanti, smantellando gli ostacoli residui ai nuovi ingressi nel mercato; i limiti alle stazioni di servizio completamente automatizzate erano già stati eliminati nell'ottobre del 2014»;

rilevato, in particolare, che il citato documento evidenzia talune criticità, tra cui i limiti delle misure che riguardano le professioni giuridiche e che, «per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti farmaceutici, il disegno di legge rimuove il divieto di possedere più di quattro farmacie e consente anche alle società di essere titolari di farmacie. Tuttavia non sopprime il regime di quote, non apre il mercato dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario e non pone rimedio alle strozzature alla diffusione di farmaci generici indicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

considerate le misure previste nel disegno di legge e in particolare l'articolo 3 recante disposizioni relative alla trasparenza e ai risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, l'articolo 20 sulla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, l'articolo 35 relativo alla concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione, l'articolo 44 recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, l'articolo 46 relativo allo svolgimento di attività professionali in forma associata e l'articolo 48 sulle misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

considerato, in particolare, che l'articolo 3 introduce nel codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), oltre all'articolo 132-*bis* concernente obblighi informativi degli intermediari, anche l'articolo 132-*ter* che prevede l'obbligo, per le imprese di assicurazione, di praticare uno sconto nel caso in cui l'assicurato accetti una delle condizioni previste (ispezione del veicolo, scatola nera, o meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico). Lo sconto non può essere inferiore a una percentuale, determinata dall'I-VASS entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, rispetto al prezzo della polizza stessa. La norma prevede che tale percentuale di sconto deve essere maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità;

ricordato al riguardo che la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta solvibilità II), in attuazione del principio di libertà tariffaria e di libera prestazione dei servizi, stabilisce agli articoli 21 e 154 che gli Stati membri non esigono la preventiva approvazione delle condizioni generali e particolari delle polizze, delle tariffe, delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, che prevede sconti minimi obbligatori in caso di ispezione del veicolo o di installazione di «scatola nera» o meccanismo di rilevazione del tasso alcolemico, si richiede di specificare che le imprese di assicurazione abbiano la mera facoltà e non l'obbligo di praticare tali sconti. Si suggerisce inoltre l'eventualità di prevedere forme di incentivazione all'offerta di tali sconti, nel rispetto della normativa sul divieto di aiuti di Stato alle imprese;

in riferimento all'articolo 7, comma 2, del disegno di legge, l'introduzione di uno sconto obbligatorio sul premio, indipendentemente dalla considerazione delle differenze territoriali e dalla sussistenza di fattori di rischio oggettivi basati sulla residenza, appare contrastare con il principio della libertà tariffaria di cui all'articolo 21 della direttiva 2009/138/CE. Al riguardo, si ricorda che la Corte di giustizia, nella sentenza 28 aprile 2009, nella causa C-518/06, Commissione/Italia, ha stabilito che l'obbligo di contrarre previsto per l'assicurazione della responsabilità civile auto non impedisce alle imprese di assicurazioni di calcolare una tariffa più elevata per un contraente residente in una zona caratterizzata da un numero rilevante di sinistri rispetto ad un contraente residente in una zona a rischio meno elevato;

e con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 9, che disciplina il valore probatorio nei procedimenti civili delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici, nonché la loro interoperabilità e portabilità tra imprese assicuratrici diverse, si ritiene opportuna l'elaborazione di una regolamentazione tecnica che ne definisca *standard* di omologazione;

per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni derivanti da sinistri stradali e le tabelle prospettate dall'articolo 8 del disegno di legge, si osserva che la Corte di giustizia europea con la sentenza del 23 gennaio 2014, nella causa C-371/12, ha confermato la validità degli attuali limiti previsti in Italia per le lesioni lievi micropermanenti. Da tale sentenza si ricava la massima secondo cui il diritto dell'Unione europea ammette una legislazione nazionale che, nell'ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause;

gli articoli 35 e 36 si riferiscono alla rete di distribuzione dei carburanti, settore in cui, entro il mese di novembre 2016, andrà recepita – con ciò imponendosene la considerazione in pendenza del termine – la direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, la quale stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti

di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

per quanto riguarda l'articolo 44, concernente la possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificata, oltre che con atto pubblico, anche con scrittura privata, fermi restando gli obblighi anti-riciclaggio in capo al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, si osserva come tale possibilità appare non coerente con l'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE. Questo articolo prevede che in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico;

con riferimento all'articolo 45, appare necessario che gli obblighi in materia di antiriciclaggio, gravanti attualmente sui professionisti, vengano estesi anche agli altri soggetti che il citato articolo prevede di abilitare al trasferimento delle partecipazioni sulle società a responsabilità limitata;

in relazione all'articolo 48, si tenga conto che la Commissione europea, nel documento sugli squilibri macroeconomici, ha sottolineato che «Per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti farmaceutici, il disegno di legge rimuove il divieto di possedere più di quattro farmacie e consente anche alle società di essere titolari di farmacie. Tuttavia non sopprime il regime di quote, non apre il mercato dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario e non pone rimedio alle strozzature alla diffusione di farmaci generici indicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato CATALANO)

sul disegno di legge

3 dicembre 2015

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge;

richiamato il proprio parere espresso in data 17 settembre 2015;

considerato che il disegno di legge in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, ed è volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, la quale, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto dell'Unione europea, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (sentenza n. 16 del 2004);

rilevato che l'articolo 41 reca misure per la concorrenza nella professione forense, modificando la legge nazionale forense (legge n. 247 del 2012) e dettando una nuova disciplina delle «società tra avvocati» e che viene conseguentemente abrogato l'articolo 5 della citata legge nazionale forense, contenente una delega al Governo, non esercitata nel termine, in materia di disciplina delle società di avvocati; alla luce delle diverse incertezze interpretative circa il coordinamento tra la normativa sulle società tra avvocati di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, tra quella sulle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge di stabilità n. 183 del 2011, e tra il contenuto della delega prevista dall'articolo 5 della legge n. 247 del 2012, ora abrogato, apparirebbe opportuno inserire una disposizione di coordinamento, che espliciti la normativa o le normative da applicare (o da non applicare) in via sussidiaria;

rilevato inoltre che l'articolo 48, comma 3, prevede, tra l'altro, che nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di una riformulazione dell'articolo 48, comma 3, al fine di chiarire se la domanda di trasferimento possa essere presentata anche con riferimento soltanto ad alcuni dei comuni per i quali essa è ammissibile e se, di conseguenza, la graduatoria regionale debba essere redatta per ogni singolo comune, nonché se, in caso di ritardo nell'emanazione del bando ordinario, la graduatoria per il trasferimento debba comunque perfezionarsi, ogni due anni, entro il termine del 31 marzo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

CAPO II

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE

Art. 2.

(Obbligo a contrarre)

1. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1.

*(Finalità)**Identico*

CAPO II

ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE

Art. 2.

*(Obbligo a contrarre)**1. Identico:**«1. Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».

2. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».

3. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1-bis. Identico.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. **Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».**

2. Identico.

3. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art. 3.

(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

«Art. 132-*bis*. – *(Obblighi informativi degli intermediari)*. – 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esauritivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti *internet* dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico*.

Art. 3.

(Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. *Identico*:

«Art. 132-*bis*. *(Obblighi informativi degli intermediari)*. – *Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito *internet* di ciascuna compagnia di assicurazione.

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

Art. 132-*ter.* - (*Sconti obbligatori*). - 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:

a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 132-*ter.* - (*Sconti obbligatori*). - 1. *Identico:*

a) *identica;*

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti **e portabili** meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, **o sono già presenti**, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

2. **L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.**

3. **L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.**

4. **Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assi-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

curazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:

a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. **Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato.** Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. **La percentuale di cui al primo periodo è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità.** Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

3. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Resta fermo, **nei casi di cui ai commi 2 e 4**, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet* l'entità **degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7**, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione **dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4** e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui **ai commi 1 e 7** comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **10.000 a**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b*) e *c*) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

2. La percentuale di cui all'articolo 132-*ter*, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è determinata dall'IVASS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

euro **80.000** e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

12. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), i costi di installazione, disinstallazione, **funzionamento**, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere *b*) e *c*) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

2. **Il regolamento** di cui all'articolo 132-*ter*, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è **adottato** dall'IVASS entro **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-*ter*, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».

4. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.

5. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-*bis*, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 4 del presente articolo, **sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili**. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo.».

Art. 5.

(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale **rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa**, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo.».

2. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

Art. 5.

(Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;

b) al comma 4-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;

c) dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

«4-*ter*.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-*ter*, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Art. 6.

(*Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose*)

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose*)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall'invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall'impresa di assicurazione. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla **denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve** essere richiesta dall'impresa di assicurazione **con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta**. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. *Identico.*

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informa-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tiva alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

Art. 7.

(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tiva alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni **presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1.** Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

Art. 7.

(Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)

1. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, l'IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.

Art. 8.

(Risarcimento del danno non patrimoniale)

1. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. - (*Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità*). - 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Risarcimento del danno non patrimoniale)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da *a)* a *d)* è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;

f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 139. - (*Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità*). - 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarci-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera *a*), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente mol-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

Art. 9.

(*Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici*)

1. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 145-bis. - (*Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici*). - 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "provider di telematica assicurativa", i cui dati identificativi sono comunicati all'I-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

VASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider* di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider* di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicura-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter, non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

Art. 10.

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».

2. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».

3. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«*1-quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

Art. 11.

(*Trasparenza delle procedure di risarcimento*)

1. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legisla-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(*Trasparenza delle procedure di risarcimento*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tivo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«Art. 149-bis. - (*Trasparenza delle procedure di risarcimento*). - 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

Art. 12.

(*Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale*)

1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, **a richiesta dell'assicurato**, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale*)

1. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, **sono apportate le seguenti modifiche:**

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«**01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente**»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)

1. Alla lettera *e*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».

Art. 14.

(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

2. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)

1. Alla lettera *e*) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. **La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».**

Art. 14.

(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;

b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;

c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:

«Art. 316. - (*Obblighi di comunicazione*).

– 1. L'omissione, l'incompletezza, l'errore o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2. L'omissione, l'incompletezza, l'errore o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera *b-bis*), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis*. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera *b-bis*), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo, si applicano a decorrere **dalla data di entrata in vigore della presente legge** e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio **dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge**.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;

b) all'articolo 32, il comma 3-*quater* è abrogato;

c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».

Art. 15.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)

1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.

2. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito *internet*, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti *internet*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

Art. 15.

(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

4. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono devoluti alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

5. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(*Fondi pensione*)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico:*

«4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono **versati** alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

5. *Identico.*

Art. 16.

(*Fondi pensione*)

1. *Identico:*

a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;

b) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;

b) all'articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

2. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) all'articolo 14:

1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. *Identico*».

2. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;

b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;

c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, **e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale**, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione del presente capo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III

COMUNICAZIONI

Art. 18.

(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Clausola di neutralità finanziaria)

Identico

CAPO III

COMUNICAZIONI

Art. 18.

(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)

1. *Identico:*

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese **relative** al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono **commisurate** al valore del contratto e **ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio**, e comunque **rese note** al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché **comunicate**, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo»;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) identica:

«3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. **In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.**

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali **aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni**, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. **In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) al comma 4:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma 3-*quater*»;

2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*».

2. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*.

2. *Identico*.

3. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».

4. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

(*Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione*)

1. Il Ministero dello sviluppo economico individua e iscrive in apposito registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che per i propri servizi voce e dati al pubblico utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel registro di cui al primo periodo sono obbligati, con riferimento alla loro attività prevalente, a richiedere l'autorizzazione prevista per tale attività.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione».

Art. 19.

(*Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione*)

1. **È istituito presso** il Ministero dello sviluppo economico **il Registro dei soggetti che usano** indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *a*), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri **per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 1.**

Art. 20.

(*Attività di call center*)

1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora un soggetto, come definito al comma 1, decida di delocalizzare, an-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che mediante affidamento a terzi, l'attività di *call center* fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno centoventi giorni prima del trasferimento:

a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti;

b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico;

c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di registro pubblico delle opposizioni»;

b) al comma 3, le parole: «ad aziende» sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti» e le parole: «Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «Paesi che non siano membri dell'Unione europea»;

c) ai commi 4 e 5, le parole: «Paese estero» sono sostituite dalle seguenti: «Paese che non sia membro dell'Unione europea»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera *a*), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ogni giornata di violazione; l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 4 e 5 e l'irrogazione della relativa sanzione spettano al Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, ove la mancata informazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo integri altresì la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione»;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6-bis.* Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il soggetto che abbia affidato lo svolgimento di propri servizi ad un *call center* esterno, o nell'interesse del quale comunque operi un *call center*, è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *f*), e 28 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore del *call center*. La constatazione della violazione può essere

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali monomandatari e plurimandatari, anche in una sola delle dodici città capozona di cui al comma 1 del presente articolo, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori:

- a) produzione;
- b) programmazione;
- c) esercizio;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

notificata all'affidatario estero per il tramite del committente».

2. La comunicazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è effettuata al Garante per la protezione dei dati personali dai soggetti che già operano in Paesi che non siano membri dell'Unione europea, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

(Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)

1. *Identico:*

«2-bis. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

2-ter. L'Autorità pubblica una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica».

Art. 21.

(*Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità*)

1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 22.

(*Misure per favorire i pagamenti digitali*)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) edizione o distribuzione di servizi **media audiovisivi, di comunicazione elettronica e della società dell'informazione.**

2-ter. *Identico*».

Art. 22.

(*Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità*)

Identico

Art. 23.

(*Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico*)

1. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 1 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.

3. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 3.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 23.

(Aggiornamento del registro delle opposizioni)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *b*), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Alle erogazioni liberali di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, nonché l'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.

(Aggiornamento del registro delle opposizioni)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 24.

(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)

1. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)

Identico

Art. 26.

(Modifiche alle norme sull'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi)

1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO IV

SERVIZI POSTALI

Art. 25.

(Apertura al mercato della comunicazione, a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 14, lettera *b)*, le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;

b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017;

c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;

d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

SERVIZI POSTALI

Art. 27.

(Apertura al mercato della comunicazione, a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4» sono soppresse a decorrere dal 10 giugno 2017;

e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 giugno 2017.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

CAPO V

ENERGIA

Art. 26.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V

ENERGIA

Art. 28.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30, **32** e **33** della presente legge, a decorrere dal 1° **luglio** 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 27.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 28, 30 e 31 della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

Art. 28.

(Confrontabilità delle offerte)

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30, **32** e **33** della presente legge, a decorrere dal 1° **luglio** 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico **adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.**

Art. 30.

(Confrontabilità delle offerte)

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico **dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A decorrere dal 1° marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e **alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale.** Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico **consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse** sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. **Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano **forniscono** almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche **connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc** e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche **connesse in**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito *internet* degli operatori.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate.

Art. 29.

(*Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto*)

1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di en-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bassa tensione e per le **utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc**. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito *internet* degli operatori. **Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (Kwh).**

3. *Identico.*

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico **stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando** in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 31.

(*Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto*)

1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di en-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

trata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte.

Art. 30.

(*Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio*)

1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo 28, comma 1;

b) il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, **nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.**

Art. 32.

(*Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio*)

1. Entro **sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del portale informatico di cui all'articolo **30**, comma 1;

b) **il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire** il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

c) **il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire** il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rettiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;

e) l'implementazione del *brand unbundling* tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi **ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica**. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 26 e 27 sono pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere *i)* e *j)*, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

d) *identica*;

e) **il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del *brand unbundling*, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;**

f) **la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.**

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, **sentite** l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e **l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico**, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da **adottare** entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo l'obiettivo non **sia** stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, **il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 1, adottano, ciascuno nell'ambito**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definite le misure necessarie a garantire **che** la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 26 e 27, **avvenga** secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

4. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dello sviluppo economico dà atto del raggiungimento degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.

Art. 31.

(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)

1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 30 siano raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tem-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli **28 e 29 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali**, secondo meccanismi che **assicurino** la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.

4. **A decorrere dal 1° gennaio 2017, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dagli articoli 28 e 29, secondo le modalità definite con provvedimento dell' Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

5. **Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:**

«1-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».

Art. 33.

(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)

1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo **32** siano raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tem-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 32.

(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 34.

(Misure per garantire l'informazione dei consumatori)

1. *Identico.*

2. **L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.**

Art. 35.

(Fatturazione dell'acqua)

1. **L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo con-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 33.

(Riforma del bonus elettrico e gas)

1. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.

Art. 36.

(Riforma del bonus elettrico e gas)

1. *Identico.*

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando **se del** caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 34.

(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, dal 1° gennaio 2016 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere da tale data l'inclusione e la permanenza nell'E-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 37.

(Disposizioni in materia di maxi bollette)

1. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.

2. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

Art. 38.

(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge** è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1.

3. L'Elenco di cui al comma 1 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

4. Dopo la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:

«*b-bis*) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».

5. *Identico.*

6. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis*. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».

7. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «*close-out netting*» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.

8. Ai fini di cui al comma 7, per clausola di «*close-out netting*» deve intendersi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.

9. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 39.

(Semplificazione delle procedure relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e al settore dell'efficienza energetica)

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«**3-bis.** Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle ve-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».

2. All'articolo 5, comma *7-bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 giugno 2016, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 giugno 2016, di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016».

Art. 40.

(Norme in materia di separazione per i gestori di sistemi di distribuzione chiusi)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis».

Art. 41.

(Imprese di distribuzione dell'energia elettrica di piccole dimensioni)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma *2-bis*, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma *2-bis*, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 42.

(Misure per la distribuzione del gas naturale)

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli im-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambito, non risulti superiore alla percentuale dell’8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

2. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.

3. Ai fini della partecipazione alle gare d’ambito di raggruppamenti temporanei d’impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall’ar-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 35.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

articolo 10, comma 6, lettere a), c) e d), del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b), devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.

4. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2017» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».

5. Entro il 31 dicembre 2016 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 4 e quanto già versato per lo stesso anno.

Art. 43.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».

Art. 36.

(*Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti*)

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei principi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle do-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(*Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° febbraio 2016, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989, riducendo il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.

3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 1 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 12 e 13 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

4. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e il titolare non si impegna a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 13 e 14 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'anagrafe di cui al comma 1, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 1, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e 7, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 1, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 1, 4 e **8**, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 3 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, **fino al 31 dicembre 2016**. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 1 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

8. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 1, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 3.

9. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 3 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al riordino dell'attività della Cassa conguaglio GPL, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, conformemente al termine indicato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, **fino al 31 dicembre 2016**. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 3 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 4 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 4 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

12. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

13. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 10 del presente articolo.

12. Identico.

13. Identico.

14. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

14. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 1, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

15. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 17, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

16. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 17, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 15. La

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. Identico.

16. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma **18**, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

17. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma **18**, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma **16**. La

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

17. Le attività di dismissione di cui al comma 15, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, e **nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione**. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrato.

18. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 15 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

19. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

18. Le attività di dismissione di cui al comma 16, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrato e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrato e **alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione**.

19. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 16 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

20. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO VI
AMBIENTE

Art. 37.

(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)

1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h*)» sono soppresse;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h*), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;

c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».

2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VI
AMBIENTE

Art. 45.

(Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 46.

(Norme in materia ambientale)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;

b) le parole: «entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 47.

(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)

1. A decorrere dall'anno 2017, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

porta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. A decorrere dall'anno 2017, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

3. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

4. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai commi precedenti provvedono nell'am-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO VII

SERVIZI BANCARI

Art. 38.

(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 1, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

Art. 39.

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)

1. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'e-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO VII

SERVIZI BANCARI

Art. 48.

(Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli istituti bancari, **le imprese di assicurazione** e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.

2. *Identico.*

Art. 49.

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

conomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito *internet*.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito *internet*, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 50.

(Assegni bancari)

1. L'articolo 17-ter del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 17-ter. - (Assegni bancari). - 1. All'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) il numero 3 del primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

‘3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si av-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 40.

(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito,»;

2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vale dei sistemi di pagamento da essa gestiti”».

Art. 51.

(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui)

1. *Identico:*

a) **il comma 1 è sostituito dal seguente:**

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l'irrogazione da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), a carico delle medesime banche e dei medesimi istituti di credito e intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* **In ogni caso le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento se la concessione di quest'ultimo è subordinata o no alla stipula della polizza nonché della possibilità, prevista dal medesimo comma 1, di reperire sul mercato la polizza richiesta.** Fatto salvo quanto disposto dal **citato** comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* **Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;**

c) *identica:*

«*3-bis.* Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 52.

(Tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria)

1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i *leasing* immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore.

5. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO VIII

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 41.

(Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (*Esercizio della professione forense in forma societaria*).

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CAPO VIII

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 53.

(Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica:*

«Art. 4-bis. - (*Esercizio della professione forense in forma societaria*).

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.

4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla compe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; **i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico»;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

Art. 42.

(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) *identica*.

Art. 54.

(Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)

1. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;

b) il comma 64 è abrogato;

c) il comma 65 è sostituito dal seguente:

«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;

d) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pub-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

blico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;

e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:

«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;

f) il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 1 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.

3. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. **Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana**»;

c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell'articolo 26»;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica:*

«Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la **propria** sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. **Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni**»;

c) *identica:*

«Egli non può **prestarlo** fuori del territorio **della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni**»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:

a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;

b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.

2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.

3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;

e) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;

c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera *b)*, secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;

e) all'articolo 147, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) *identica.*

4. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».

5. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».

6. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* - Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni di: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria»

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 43.

(Semplificazioni nelle procedure ereditarie)

1. L'articolo 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 52. – Il registro delle successioni è tenuto dal Consiglio nazionale del notariato e conservato nella struttura di cui all'articolo 62-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il Ministro della giustizia vigila sulla tenuta del registro.

Nel registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge, nonché le copie autentiche degli atti di cui la legge prescrive il deposito. Vi sono inoltre inseriti e conservati i certificati successori europei emessi in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, nonché le domande dirette al loro rilascio. L'inserzione è fatta d'ufficio dal notaio, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o certificati da lui rilasciati; su delega dell'ufficio giudiziario o su istanza di parte, a cura di un notaio, se si tratta di dichiarazioni ricevute dal cancelliere o provvedimenti del tribunale. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità e le regole tecniche per la tenuta del registro, per l'inserzione delle copie autentiche, per la ricerca degli atti e delle dichiarazioni e per il rilascio degli estratti e delle certificazioni, nonché le modalità per l'accesso al registro da parte delle pubbliche ammi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nistrazioni e dell'autorità giudiziaria. Con lo stesso decreto è fissata la data di inizio della tenuta e conservazione del registro nella struttura di cui al primo comma. Da tale data i registri delle successioni tenuti dai cancellieri presso la cancelleria di ciascun tribunale sono mantenuti al solo fine di consentirne la consultazione.

Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio nazionale del notariato, sono determinati i diritti dovuti per l'inserzione di copie su istanza di parte, per la consultazione e la ricerca degli atti e delle dichiarazioni, per il rilascio delle copie e delle certificazioni e per ogni altra attività. I diritti sono determinati in funzione del sostenimento delle spese per il funzionamento della struttura di cui al primo comma, escluso ogni onere per lo Stato».

2. L'articolo 53 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. - Il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati».

3. L'articolo 55 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 44.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. All'articolo 2463-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».

2. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.

Art. 45.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere l'accredimento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accredimento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito *internet*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 55.

(Svolgimento di attività professionali in forma associata)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.

Art. 47.

(*Disposizioni sulle professioni regolamentate*)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 56.

(*Disposizioni sulle professioni regolamentate*)

1. *Identico.*

2. **Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.**

3. **Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.**

Art. 57.

(*Esercizio dell'attività odontoiatrica*)

1. **L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO IX
SERVIZI SANITARI

Art. 48.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX
SERVIZI SANITARI

Art. 58.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

1. *Identico:*

a) *identica:*

b) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.»;

d) il comma 4-bis è abrogato.

2. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*;

d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;

e) *identica*.

2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni del comma 2 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

3. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 49.

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)

1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi ag-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».

7. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».

Art. 59.

(Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».

Art. 60.

(Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)

1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi ag-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

CAPO X

TURISMO E SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 50.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)

1. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

giuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente **e all'Ordine provinciale dei farmacisti** e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.

CAPO X

TURISMO E SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 61.

(Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematiche)

Identico

Art. 62.

(Misure per favorire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2016, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del ser-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 51.

(*Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea*)

1. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.

2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito *internet* dedicato».

Art. 63.

(*Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea*)

1. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. **I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 52.

(Noleggio con conducente di velocipedi)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 64.

(Noleggio con conducente di velocipedi)

Identico

CAPO XI

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 65.

(Semplificazione della riproduzione di beni bibliografici e archivistici)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;

b) al comma 3-bis:

1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;

2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 66.

(Semplificazioni in materia di atti di aggiornamento catastale)

1. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

2. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 67.

(Regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.

Art. 68.

(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)

1. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;

d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero»;

e) all'articolo 54:

1) al comma 1, lettera d-ter), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,» sono soppresse;

f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;

g) all'articolo 65:

1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

2) al comma 3, lettera a), la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;

3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:

a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);

b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1.

4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrano nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d-bis*), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;

h) all'articolo 68:

1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;

2) al comma 5, la parola: «trienale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esporta-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;

b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

Art. 69.

(Modifica delle soglie per l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 70.

(Soppressione dell'obbligo di denuncia di deposito di prodotti alcolici per pubblici esercizi)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».

Art. 71.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea fer-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

roviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni *web* che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;

c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni *standard* nazionali;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 72.

(Locazione senza conducente)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato me-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

diante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro Elettronico Nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro Elettronico Nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.».

Art. 73.

(Delega al Governo per favorire la mobilità sostenibile e lo sviluppo delle smart city)

1. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle *smart city*, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;

b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi *standard*, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;

c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;

d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;

e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della *privacy*, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 per l'esercizio della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 74.

(Sistema nazionale di monitoraggio della logistica)

1. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (*Port Community System*) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli *standard* di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.

3. Per le attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2017 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

